

IV - EVOLUZIONE LEGISLATIVA

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

La normativa elencata comprende i provvedimenti legislativi di maggiore interesse per l'attività dell'Istituto, emanati nel corso dell'anno 2007 o aventi, comunque, effetti sull'esercizio finanziario suddetto.

Decreto del Presidente del Consiglio del 14 dicembre 2006 "Determinazione per il triennio 2005/2007 del contributo di solidarietà, di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41".

Determina, per gli anni 2005, 2006, 2007 la misura del contributo in relazione al rapporto tra lavoratori attivi e pensionati risultante per ciascuna gestione dalla media dei valori mensili nell'anno di competenza.

Tale contributo è ridotto del 50% per le gestioni che presentano nell'anno disavanzi economici.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".

La presente legge si compone di un unico articolo suddiviso in 1364 commi.

Si elencano di seguito le disposizioni di maggiore interesse per l'attività dell'Istituto.

Art. 1

Comma 6.

Apporta modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e successive modificazioni, stabilendo nuove aliquote per scaglioni di reddito:

- fino a 15.000 euro, aliquota del 23%;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, aliquota del 27%;
- oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, aliquota del 38%;
- oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, aliquota del 41%;
- oltre 75.000 euro, aliquota del 43%.

Fissa i limiti di reddito per i quali l'imposta non è dovuta ovvero se esso è costituito unicamente da redditi da pensione non superiori a 7.500 euro annui, redditi di terreni non superiori a 185,92 euro dal reddito dell'abitazione

principale. Nel caso in cui l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta da pagare, il contribuente può scegliere se chiederne subito il rimborso o detrarre tale credito per il periodo d'imposta successivo.

Le deduzioni da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e altri redditi sono sostituite da un sistema di detrazioni per carichi di famiglia e per alcune categorie di redditi (quali ad esempio quelli da rapporto di lavoro a tempo determinato, o da pensione per i soggetti di età non inferiore a 75 anni...).

Comma 8.

Abroga il comma 350 dell'art. 1 della legge n. 311/2004 relativo al contributo di solidarietà pari al 4% per i redditi superiori a 100.000 euro.

Comma 9.

Assicura la possibilità di applicare, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, ai fini dell'IRPEF dovuto per trattamenti di fine rapporto e indennità equipollenti.

Comma 11.

Ridetermina, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per nucleo familiare e stabilisce che, per garantire il collegamento tra la progressività dell'importo ed il reddito, i suddetti assegni diminuiscano in modo continuo e non più a scaglioni. E' compito dell'INPS elaborare le tabelle contenenti gli importi periodici da erogare per tale prestazione.

Comma 13.

Gli studi di settore (art. 62 bis del decreto legge n. 331/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427/1993 e successive modificazioni) sono soggetti a revisione al massimo ogni tre anni.

Commi 56 e 57.

Prevedono, nell'ambito della lotta all'evasione e all'elusione fiscale, l'istituzione di un sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla condivisione e alla gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari.

Comma 61.

Stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, sono fissati i termini per introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche criteri di contabilità economica nonché i tempi e le modalità per la trasmissione telematica, da parte degli enti pubblici, regioni ed enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilità.

Commi 102, 103 e 104.

Dettano nuove disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili. In particolare, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, nella dichiarazione dei redditi deve essere indicato l'importo dell'ICI pagata l'anno precedente.

Commi 142, 143 e 144.

Modificano l'art. 1 del decreto legislativo n. 360/1998 relativo all'addizionale comunale IRPEF stabilendo criteri per la variazione dell'aliquota di compartecipazione da parte dei Comuni e stabilendo, altresì, che il versamento dell'addizionale comunale deve essere effettuato, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, direttamente ai Comuni attraverso apposito codice tributo.

Commi 145 e 151.

A decorrere dal 1° gennaio 2007, i Comuni possono deliberare l'istituzione di un'imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche. Tali versamenti dovranno essere rimborsati ai contribuenti nel caso di mancato inizio dell'opera entro il termine di due anni.

Comma 161.

Gli enti locali provvedono direttamente a verificare, con riferimento ai propri tributi, le irregolarità e le omissioni delle dichiarazioni e dei versamenti dovuti con notifica al contribuente da effettuarsi entro cinque anni.

Commi da 204 a 219.

Disciplinano procedure dirette a favorire il contenimento e la razionalizzazione sistematica degli spazi in uso alle amministrazioni dello Stato al fine di ridurre la spesa complessiva dell'uso degli immobili.

Comma 222.

Stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, è dovuto un contributo di solidarietà pari al 15% sull'importo eccedente il limite

di 1,5 milioni di euro (rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT) percepito quale trattamento di fine rapporto, indennità premio di fine servizio, indennità di buonuscita dai lavoratori dipendenti pubblici e privati.

Commi da 266 a 269.

Apportano modifiche all'art. 11 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni allo scopo di ridurre gli oneri riferibili al costo del lavoro. Conseguentemente, stabiliscono le seguenti deduzioni per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP):

- 1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- 2) 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta con eccezione delle banche, enti finanziari in genere, imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dei servizi pubblici; la deduzione aumenta a 10.000 euro se il lavoratore è impiegato nelle regioni dell'Italia meridionale;
- 3) i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro, sempre relativamente ai lavoratori a tempo indeterminato con esclusione dei settori lavorativi già indicati al punto 2);
- 4) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e per il personale assunto con contratto di formazione e lavoro, i costi per il personale addetto alla ricerca e allo sviluppo.

Le deduzioni che costituiscono aiuto di Stato sono da sottoporre all'obbligo di notifica ai competenti organi comunitari. Le misure entrano in vigore in due tempi: parzialmente da febbraio 2007 e interamente da luglio 2007.

Comma 313.

Prevede una modifica dell'art. 10, c. 1, lettera e bis) del testo unico delle imposte sui redditi e dispone la possibilità di dedurre i contributi versati nei fondi pensioni aperti in Paesi dell'Unione europea e negli Stati aderenti allo spazio economico europeo.

Comma 391.

Proroga per l'anno 2007 le disposizioni previste dalla legge finanziaria per il 2001 ovvero i benefici contributivi riconosciuti alla gente di mare ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 457/1997 convertito con modificazioni nella legge n. 30/1998.

Commi da 404 a 416.

Introducono misure strutturali per la riorganizzazione dei Ministeri al fine di assicurare il contenimento delle spese di funzionamento e prevedono piani di riallocazione del personale in servizio per attuare una riduzione delle risorse umane pari al 15%.

Commi da 417 a 420.

Recano disposizioni per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari nelle pubbliche amministrazioni. A tal fine prevede l'istituzione di un "Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici" e il divieto, per le Amministrazioni destinatarie delle risorse disponibili, di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi.

Comma 438.

Dispone che l'obbligo, per gli enti previdenziali, previsto dall'art. 3 della legge n. 498/1992, di destinare un'ulteriore quota non inferiore al 25% dei fondi annualmente disponibili in via prioritaria alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria e degli istituti di ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati, sia prorogato fino al 31 dicembre 2009.

Commi da 440 a 445.

Prevedono che il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici, impiegato in specifiche attività di supporto, non possa eccedere il 15% delle risorse umane complessive. Ciò deve avvenire mediante una procedura di riorganizzazione, formazione e riconversione del personale interessato da attuarsi con provvedimenti da adottare entro tre mesi di tempo. Prevede, altresì, un sistema di monitoraggio da parte degli organi di controllo che dovranno trasmettere i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. L'inosservanza delle suddette disposizioni comporta la revoca o lo scioglimento degli organi stessi e il conseguente commissariamento dell'ente.

Commi da 449 a 454.

Nell'ambito di un programma per la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, la disposizione prevede, tra l'altro, l'obbligatorietà di utilizzo delle convenzioni quadro da parte delle amministrazioni dello Stato e, a decorrere dal 1° luglio 2007, l'obbligatorietà di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti al di sotto della soglia di rilievo

comunitario e la possibilità dell'introduzione di strumenti telematici di pagamento.

Comma 468.

Prevede che le disposizioni di cui all'art. 1, c. 216, della legge n. 266/2005, relative ai limiti per la rimborsabilità delle spese di viaggio aereo per il personale pubblico in missione, non si applicano al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate nonché ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore.

Comma 469.

Attribuisce al Governo, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, il compito di procedere al riordino e alla razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica.

Comma 474.

Istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Commissione tecnica per la finanza pubblica con l'obiettivo di accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche.

Comma 482.

Il Governo, su proposta del Ministro per le riforme, di concerto con il Ministro dell'economia e con il ministro interessato, procede al riordino, trasformazione o soppressione degli enti e organismi pubblici privilegiando la fusione di quelli che svolgono attività analoghe o complementari.

Comma 505.

Estende a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione le disposizioni previste, in materia di contenimento delle spese, dalla finanziaria per il 2006. In particolare, si tratta della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alle amministrazioni stesse, delle spese per convegni, pubblicità e di rappresentanza, di quelle per l'acquisto e la manutenzione di autovetture nonché delle somme per indennità e compensi vari dei componenti degli organi di indirizzo e controllo.

Commi da 519 a 529.

Prevedono interventi per la stabilizzazione del personale non di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di determinati requisiti.

Alla stabilizzazione si provvede previo espletamento di prove selettive. In particolare, permette una proroga, relativamente agli enti previdenziali, per i contratti di lavoro a tempo determinato già prorogati ai sensi delle precedenti leggi finanziarie. Prevedono, inoltre, specifiche disposizioni per il contenimento del turn over per gli anni 2008-2009 e per nuove assunzioni.

Commi da 546 a 569.

I commi in esame recano disposizioni concernenti i benefici economici spettanti al personale delle amministrazioni statali e non, per il biennio 2006-2007 nonché modifiche alla disciplina relativa alla predisposizione dei contratti collettivi del pubblico impiego. In particolare, il comma 556 prevede che, per il personale dipendente da amministrazioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio suddetto sono posti a carico dei rispettivi bilanci come previsto dal decreto legislativo n. 165/2001, art. 48, c. 2.

Comma 578.

Si tratta di una norma interpretativa riferita all'art. 23 bis, c. 1, del decreto legislativo n. 165/2001: ai dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni, diplomatici, prefetti e magistrati in aspettativa spetta l'anzianità di servizio.

Commi da 580 a 586.

Istituiscono l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle Amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica Amministrazione, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Essa ha il compito di contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di garantire la formazione dei dirigenti e di fornire un sostegno per i bisogni formativi delle singole amministrazioni.

Commi da 587 a 591.

Stabiliscono che annualmente le Amministrazioni pubbliche comunichino, in via telematica, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione.

Sono previste sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi indicati.

Comma 592.

Prevede che gli effetti del disposto legislativo di cui all'art. 43, c. 1, lett. b, della legge finanziaria per il 2003, recante provvedimenti per l'armonizzazione dell'ENPALS al regime previdenziale dell'INPS (esenzione del contributo di solidarietà previsto dalla legge finanziaria 1986) siano estesi anche alle eventuali partite debitorie pregresse a carico dell'Ente, definite dalla data di entrata in vigore della suddetta legge finanziaria per il 2003.

Comma 593.

Reca misure per il contenimento delle retribuzioni corrisposte a varie categorie di titolari di incarichi pubblici e ad assicurare un regime di pubblicità per tali compensi.

Comma 694.

Abroga le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 23 a 26, della legge finanziaria per il 2006 relative a limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte delle Amministrazioni pubbliche.

Commi da 742 a 747.

Stabiliscono, per l'anno 2007, che l'adeguamento dei trasferimenti all'INPS dovuti dallo Stato, ai sensi dell'art. 37, c. 3, lett. c), della legge n. 88/1989, e successive modificazioni, e dell'art. 59, c. 34, della legge n. 449/1997, e successive modificazioni, viene fissato rispettivamente in:

- 1) 469,16 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
- 2) 115,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trattamenti di cui al precedente capoverso, della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati, per l'anno 2007, in 16.650,39 milioni di euro per le gestioni indicate al precedente punto 1) e in 4.114,39 milioni di euro per le gestioni di cui al precedente punto 2).

I suddetti complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'art. 14 della legge n. 241/1990, e successive

modificazioni, al netto, per quanto riguarda la somma di 16.650,39, di 945,10 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,50 milioni di euro e di 57,94 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

Il comma 745 dispone, inoltre, criteri diversi per la ripartizione dell'importo globale delle somme trasferite alle gestioni previdenziali in riferimento alle effettive esigenze di apporto contributivo dello Stato alle medesime rispetto a quanto finora previsto dalla legge n. 335/1995, in particolare mantenendo unicamente il criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati.

Il comma 746 modifica l'art. 59, c. 34, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e prevede ulteriori interventi sul procedimento di ripartizione. In particolare, sono escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni Fpld, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani, commercianti (legge n. 88/1989, artt. 21, 28, 31 e 34) per un importo pari al 50% di quello definito con legge n. 663/1996 e successive modificazioni, rivalutato in misura proporzionale agli incrementi dei trasferimenti stabiliti annualmente con legge finanziaria (art. 37, c. 5, della legge n. 88/1989).

Il comma 747 prevede una sistemazione del debito di Poste italiane S.p.A. verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per pagamenti di pensioni effettuati fino alla fine dell'anno 2000.

Comma 748.

Stabilisce le somme di 534 milioni di euro per l'anno 2005 e 400 milioni di euro per l'anno 2006, ai fini della copertura dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti (decreto legislativo n. 112/1998, art. 130). Prevede, altresì, che siano, a tale scopo, utilizzate somme che risultino, sulla base dei dati di bilancio consuntivo 2005, trasferite in eccedenza, rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, alla gestione di cui all'art. 37 della legge n. 88/1989.

Commi da 749 a 753.

Recano disposizioni in materia di previdenza complementare e anticipano la decorrenza della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 252/2005.

In particolare, è anticipata di un anno (1° gennaio 2007) l'entrata in vigore della disciplina delle forme pensionistiche complementari. Sono apportate modifiche di carattere tecnico al regime di tassazione, per cui le disposizioni del suddetto decreto relative alla deducibilità dei premi e dei contributi versati si applicheranno anche ai soggetti che risultino già iscritti a forme pensionistiche complementari.

Continua ad applicarsi la disciplina previgente ai contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati entro il 31 dicembre 2006. Detta norme specifiche per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/1993) e iscritti entro tale data a forme pensionistiche complementari:

- per i montanti delle prestazioni accumulate entro il 31 dicembre 2006 si applicherà il regime tributario vigente alla predetta data;
- per i montanti delle prestazioni successive il soggetto può optare per il nuovo regime.

Conseguentemente, i commi in argomento provvedono a modificare i termini (30 giugno 2007) entro cui le forme di previdenza complementare (forme pensionistiche ed imprese di assicurazione) devono procedere ai necessari adeguamenti, secondo le disposizioni della Covip, per poter ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che abbiano già provveduto agli adeguamenti richiesti possono comunque procedere alla ricezione delle nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR.

Comma 754.

Dispone che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la regolazione del debito e del credito delle imprese verso l'INPS per quanto concerne gli sgravi contributivi previsti per i territori del Mezzogiorno (decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994 e del 24 dicembre 1997). In attesa, sono sospese le procedure esecutive.

Commi da 755 a 762.

Istituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2007, il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile". Tale Fondo è gestito dall'INPS su un apposito conto corrente istituito presso la tesoreria dello Stato e garantisce ai lavoratori

l'erogazione del TFR. Sono esentati dal versamento del contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze relazionano annualmente al Parlamento sulla costituzione e i rendimenti delle forme pensionistiche complementari e sulla consistenza finanziaria e le modalità di utilizzo del suddetto Fondo. Le risorse del Fondo, al netto delle prestazioni erogate, possono essere utilizzate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la compensazione delle imprese che conferiscono il TFR alle forme pensionistiche complementari ai sensi dell'art. 8 della legge n. 248/2005.

Commi 764 e 766.

Prevedono misure compensative per le imprese a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari. In particolare, il datore di lavoro può dedurre dal reddito d'impresa una percentuale del 4% del TFR annualmente destinato ai fondi pensione e di quello destinato al Fondo di cui al comma 755. Si prevede, inoltre, un esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982. Le suddette disposizioni sono subordinate alla verifica della compatibilità comunitaria.

A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai datori di lavoro è riconosciuto, come altra misura compensativa l'esonero dal versamento dei contributi sociali dovuto alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. L'onere è valutato in 414 milioni di euro per il 2008 e in 460 milioni di euro per il 2009.

Commi 768 e 769.

A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome INPS sono fissate al 19,5% e passeranno al 20% dal 1° gennaio 2008. Anche le aliquote contributive per i lavoratori dipendenti sono incrementate, a partire dal 1° gennaio 2007, dello 0,3% per la quota a carico del lavoratore.

Commi 770 e 772.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'aliquota pensionistica dovuta per i lavoratori parasubordinati che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie è stabilita al 23%; per gli altri passa al 16%. Viene, tuttavia, inserita una clausola di salvaguardia della retribuzione dei lavoratori suddetti e si dispone che l'incremento contributivo non possa in ogni caso determinare una riduzione

del compenso netto percepito superiore ad un terzo della percentuale di aumento dell'aliquota.

Comma 773.

Stabilisce che con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. La ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate è fissata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Sono inoltre estese, dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia.

Comma da 774 a 776.

Recano disposizioni relative all'indennità integrativa speciale (IIS). In particolare, forniscono un'interpretazione autentica dell'art. 1, c. 41, della legge n. 335/1995 circa la controversa questione relativa all'attribuzione della suddetta indennità in misura intera o, invece, parziale sul trattamento pensionistico di reversibilità relativo a pensioni dirette liquidate prima dell'entrata in vigore della suddetta legge (31 dicembre 1994).

Comma 777.

Fornisce un'interpretazione autentica delle disposizioni in materia di determinazione della retribuzione pensionabile per prestazioni svolte all'estero (art. 5, c. 2, DPR n. 488/1968 e successive modificazioni) e conferma le modalità applicative finora seguite.

Commi 783 e 784.

Prevedono che gli interessi legali per prestazioni previdenziali ed assistenziali, in presenza di domanda, comincino ad operare solo laddove la stessa sia correttamente perfezionata.

In particolare, per le prestazioni di disoccupazione in agricoltura, gli interessi legali di cui sopra decorrono dal termine per la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli.

Comma 787.

Reca disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori soci di determinate tipologie di cooperative. Infatti, dispone

l'aumento della retribuzione giornaliera imponibile in tre fasi: più 30% per l'anno 2007, più 60% per l'anno 2008 e più 100% per l'anno 2009.

Comma 788.

Estende ai lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps (parasubordinati) che non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie le tutele previste per malattia, congedi parentali e maternità.

In particolare, dal 1° gennaio 2007, ai suddetti lavoratori viene corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'Inps entro il limite massimo di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e, comunque, non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione delle malattie di durata inferiore a 4 giorni. Si precisa che la misura della prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a tale categoria di lavoratori.

Inoltre, a coloro che abbiano titolo all'indennità di maternità è corrisposto un trattamento economico per congedo parentale, per un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, di misura pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità.

Comma 789.

Prevede che la facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia (art. 4, c. 2, della legge n. 53/2000) fino al limite di due anni è estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996. Il suddetto congedo non rileva ai fini previdenziali.

Commi 792, 794 e 795.

Modifica l'art. 4 della legge n. 206/2004 riguardante provvidenze in favore delle vittime del terrorismo e stabilisce che il trattamento di quiescenza, per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa e che abbiano un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, spetta nella misura pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata.

L'accredito figurativo di dieci anni di contribuzione, riconosciuto ai suddetti soggetti con un'invalidità permanente inferiore all'80% della capacità lavorativa, viene esteso a coloro che, a seguito di atti terroristici, abbiano comunque subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità.

Commi 910 e 911.

Stabilisce che il committente imprenditore è obbligato in solido con l'appaltatore ed, eventualmente, anche con ciascuno degli eventuali

subappaltatori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. La suddetta responsabilità solidale opera fino a due anni dalla cessazione dell'appalto.

Comma 1011.

Riconosce ai soggetti, datori di lavoro, indicati nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3442/2005 (relativa agli eventi calamitosi dell'attività vulcanica dell'Etna), che abbiano, inoltre, usufruito della proroga dello stato di emergenza stabilita per l'anno 2006, la possibilità di definire la propria posizione, relativamente ad adempimenti e versamenti, entro il 30 giugno 2007. Vengono fissate le modalità per tali adempimenti.

Comma 1012.

Con riferimento agli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Umbria e Marche (sisma del 1997), proroga al 31 dicembre 2007, i termini di recupero dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, sospesi ai sensi delle ordinanze n. 2668/1997, 2728/1997 e n. 2908/1998 del Ministero dell'interno.

Comma 1086.

Proroga al 31 dicembre 2005 i termini (originariamente fissati al 31 marzo 2005 – legge n. 350/2003) per la rateizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti da parte delle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, verificatisi entro il 30 settembre 2003, che non avessero ancora provveduto al pagamento.

Sono trasferiti all'Inps, per le minori entrate, gli importi di 15,3 milioni di euro per il 2007 e 10,3 per gli anni dal 2008 al 2011.

Comma 1156.

Prevede una serie di interventi a favore del Fondo per l'occupazione istituito con decreto legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993.

In particolare, si vuole puntare ad un coordinamento nazionale per lo sviluppo dei piani territoriali di emersione e promozione di occupazione regolare e ad una maggiore valorizzazione dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES).

Inoltre, stabilisce che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle

imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio con più di 50 addetti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. Il limite massimo di spesa è stabilito in 45 milioni di euro.

Altri interventi sono previsti, nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, per sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto che abbiano prestato la loro opera presso aziende interessate da situazioni di crisi.

Comma 1158.

Riconosce, al fine di evitare licenziamenti collettivi, in via sperimentale per l'anno 2007, agevolazioni contributive alle imprese interessate da cessioni nell'ambito di procedure concorsuali.

Comma 1164.

Stabilisce che, a decorrere dal 2008, i cittadini italiani rimpatriati dall'Albania possono ottenere, a domanda, dall'Inps, la ricostruzione delle posizioni assicurative per il periodo 1° gennaio 1995-31 dicembre 1997.

Comma 1167.

Estende anche ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2007, i requisiti di durata e gli importi previsti in via temporanea dal decreto legge n. 35/2005 convertito, con modificazioni dalla legge n. 80/2005.

Commi 1168 e 1170.

Estendono alle Camere di commercio l'obbligo, previsto per gli enti e le società, dal decreto legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2003, di fornire i dati contenuti nei loro archivi al fine di poter creare una banca dati telematica per la cui realizzazione il Ministero del lavoro e della previdenza sociale potrà utilizzare personale dell'Inps e dell'Inail.

Comma 1172.

Estende l'ipotesi di reato, già prevista per la generalità dei datori di lavoro, al datore agricolo che non versa le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sui propri dipendenti.

Comma 1175.

Dispone che, dal 1° luglio 2007, la concessione di benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale